

28 DIC. 2020

PROT. N. _____

13224



COPIA

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 165 Del 18/12/2020	OGGETTO: Riqualificazione e rigenerazione ai fini della natura urbanistica/edilizia/commerciale/ambientale paesaggistica del proprio territorio costiero – Atto di indirizzo politico/amministrativo
--	---

L'anno Duemila venti il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 11:00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>	X	
GIANLUCA DE MARTINO <i>Assessore</i>	X	
GENNARO DI FAZIO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

La Giunta Municipale

Premesso che, per giurisprudenza pacifica, “La revoca si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione di un atto ad efficacia durevole, in esito ad una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art.21-quinquiesdella legge n. 241 del 1990, con formule lessicali volutamente generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto, imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e in una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario” (ex multis Cons. Stato II 14.3.2020 n.1837).

Visto che il c.d. ius poenitendi è, infatti, la facoltà della Pubblica amministrazione di ritirare i propri provvedimenti sulla base di una diversa valutazione dell'interesse pubblico all'epoca, ovvero di rivedere il proprio operato e di modificarlo o all'attualità per sopravvenienze normative o esigenziali (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 05 luglio 2011, n. 4028).

Visto che con specifico riferimento alle procedure di gara, nelle **determinazioni di revoca** la valutazione dell'interesse pubblico che induce l'Amministrazione a scelte diverse si concretizza in apprezzamenti tipicamente discrezionali non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non risultino viziati sul piano della legittimità per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (Tar Campania-Napoli, Sez.VIII, 5 aprile 2012, n.1646).

Considerato inoltre, “la Pubblica Amministrazione, fino alla stipula del contratto, può revocare l'affidamento dell'incarico e l'intera procedura di gara ove l'affidamento, come previsto dalla procedura di gara, non sia più rispondente all'interesse pubblico che costituisce il parametro cui si ispira l'operato della Pubblica Amministrazione.

Considerato che a fronte dell'esercizio di tale potere non è dato ravvisare in testa ai partecipanti alla gara un interesse qualificato e meritevole di tutela alla conclusione della procedura di gara e all'affidamento dell'incarico ma in limine la tutela della chance (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338)”. (Cons. Stato V 28.10.2015 n.4934).

Visto che più specificatamente, la giurisprudenza ha affermato che fintanto non interviene l'aggiudicazione definitiva, non solo rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico

tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (in termini Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6323; Sez. V, 4 dicembre 2017, n.5689; Sez.III, 7 luglio 2017, n.3359), ma addirittura, in tali ipotesi, non è nemmeno applicabile, nei confronti del soggetto non ancora dichiarato aggiudicatario, la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio: la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, infatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato(in termini Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2019 n.5597; Sez. V, 9 gennaio 2018 n.6323; Tar Lazio,Sez. III quater, 3 gennaio 2018 n.14) o prevedere l'indennizzo per l'intervenuta revoca ai sensi dell' art. . 21 quinquies innanzi richiamato (in termini Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2017, n.3359; Sez. V, 20 aprile 2016, n.1559; Sez. III, 4 settembre 2013, n.4433).

Preso atto che applicando tali principi la Stazione Appaltante può sempre legittimamente modificare il proprio operato e revocare il bando e gli atti di gara perché non più rispondenti agli interessi del Comune.

Considerato Né lo *ius poenitendi* riconosciuto all'Amministrazione può trovare limitazioni per la circostanza che le ditte, a fronte dell'annullamento delle precedenti aggiudicazioni per esclusione dalla gara dei primi in graduatoria, dovrebbero risultare aggiudicatarie della gara.

Visto infatti che, in casi analoghi la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in presenza di sentenze che si limitano a dichiarare l'illegittimità dell'aggiudicazione della gara al controinteressato senza riconoscere, nel contempo, in capo al ricorrente, un intangibile diritto all'aggiudicazione, quest'ultimo, per effetto dell'esclusione della precedente aggiudicataria può ritenersi, in via di mero fatto, aggiudicataria provvisoria, "rimanendo immutato, salvo che per profili coperti dal giudicato, lo *ius poenitendi* istituzionalmente spettante all'Autorità procedente (Cons. di Stato, Sez. V, n. 1559 del 20 aprile 2016) chiamata, in via ordinaria, in mancanza di sopravvenienze, a concludere il procedimento" (Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2019 n. 5597).

Considerata la sentenza testé citata, peraltro, nella parte motiva specifica che: "in ragione di quanto appena evidenziato, gli atti che componevano il suddetto procedimento, come emendato dal TAR, risultavano contraddistinti da effetti provvisori ed instabili, poiché soggetti all'approvazione della

stazione appaltante ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 163 del 2006 (allora vigente), solo dopo la quale poteva essere disposta l'aggiudicazione definitiva (tale approvazione può essere peraltro implicita in quest'ultimo provvedimento). La procedura di gara si conclude, infatti, solo con l'aggiudicazione definitiva e , pur restando ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento - in questo caso ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163 del 2006 secondo le forme proprie dell'autotutela decisoria - per contro, prima di questo momento l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2019, n. 107).

Visto In altri termini - in ragione della natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell'aggiudicazione provvisoria, e della non tutelabilità processuale di quest'ultima ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241 del 1990 (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n.6323; Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183) - rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n.6323; Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2017, n.5689; Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2017, n.3359; Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67)“.

Visto Sulla base di tali principi, che le pronunce giurisdizionali rese nel caso di specie si limitano ad annullare le precedenti aggiudicazioni e che il Comune non ha, ad oggi, provveduto a concludere la procedura bandita nel 2019 con l'aggiudicazione definitiva della gara, lo stesso conserva il potere di ritiro dell'intera procedura di gara riconosciuto alla P.A. di fronte ad una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico che rende non più conveniente ed opportuno l'affidamento del servizio originario.

Considerato Ovviamente, in tali casi, la legittimità dell'atto di ritiro deve essere verificata attraverso un attento scrutinio della motivazione sottesa alla sua adozione, nel senso che deve contenere l'analisi delle ragioni giustificative dell'esercizio del potere riconosciuto all'Amministrazione e, quindi, l'indicazione di un concreto interesse pubblico.

Preso atto, nel caso di specie, il Comune di Ponza intende realizzare un “Progetto unitario di pianificazione urbanistica” finalizzato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio costiero attraverso la creazione di spazi polifunzionali dotati di attrezzature sportive e ludiche e, soprattutto, attraverso l’eliminazione di barriere architettoniche al fine di permettere alla collettività di fruire delle spiagge e delle coste dell’isola libere, nonché approvare i PUA per la riqualificazione degli arenili e parte della scogliera dell’isola;

Premesso che il PRG del Comune di Ponza prevede l’individuazione di ambiti comprensoriali, il cui sviluppo urbanistico è demandato a piani particolareggiati esecutivi e a piani di lottizzazione territoriali ;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 14.12.2017 e s.m.i. sono state attivati gli indirizzi per il recepimento della Legge Regionale n.7 del 18 luglio 2017 “Disposizione per la Rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ”;

Vista la Legge Regionale del 26.06.2015 n.8 “disposizione relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative. Modifiche alla Legge Regionale 06 agosto 2007 n.13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e s.m.i.” ;

Visto il regolamento regionale n.19/2016 “disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative” attuativo della Legge Regionale del 26 giugno 2015 n.8, costituisce un indispensabile strumento di indirizzo e programmazione in materia di politiche del litorale, nell’ambito di una strategia che intende coniugare lo sviluppo turistico delle coste del Lazio in un quadro di sostenibilità ambientale, legalità e trasparenza, dove le principali indicazioni sono:

- 50% SPIAGGE LIBERE.
- SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI.
- ACCESSIBILITA’;
- DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’;
- ATTIVITA’ ACCESSORIE;
- DURATA DELLE CONCESSIONE;
- TRASPARENZA E LEGALITA’;

Considerando che vi sono zone come la spiaggia di frontone, che necessitano di una riqualificazione territoriale e salvaguardia ambientale, garantendone idonea fruibilità e l’opportunità di uno sviluppo economico alternativo;

Ritenuto necessario un documento programmatico che disegni le tappe di sviluppo dell’isola e del suo territorio realizzato attraverso un metodo e un processo – la pianificazione strategica – finalizzati ad aggregare e coinvolgere tutta la comunità locale in una riflessione sul proprio futuro;

Ritenuto necessario individuare le aree di intervento, gli obiettivi, le risorse e le azioni per raggiungere gli scopi in una prospettiva a medio tempo;

Vista la legge n.241/900 e s.m.i;

Visto il D.L.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che il presente atto di indirizzo non necessita di pareri ex art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000;

Con voto favorevole unanime,

DELIBERA

1. **Di approvare** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di formulare** un atto di indirizzo ai Responsabili degli Uffici Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente, Suap e Demanio Marittimo, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per la riqualificazione e rigenerazione della spiaggia di Frontone, come indicato in premessa;
3. **Di acquisire** parere legale del Prof. Avv. Clarizia Angelo, con studio in Roma, RM, Via Principessa Clotilde, 2;
4. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del T.U. 267/2000 al fine di tempestivamente agire nel fornire un servizio alla collettività tutta.

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to Prof. Francesco Ferraiolo	F.to Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 165 a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2000

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

	Il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca/ArubaPec Spa (atto sottoscritto digitalmente)
--	--